

Tribunale Treviso Sez. lavoro, Sent., 20-02-2020

Fatto - Diritto P.Q.M.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Categoria, qualifica, mansioni

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in persona del giudice del lavoro Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1827 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa

DA

C.A.F. S.P.A., in persona del Direttore Generale Dott. R.G., con sede in P. piazza X. S. n. 2, elettivamente domiciliata in Treviso via Roggia n. 8, presso lo studio del procuratore Avv. Silvia Zamperoni, da cui è rappresentata e difesa unitamente ai procuratori Avv.ti Salvatore Trifirò e Tommaso Targa

RICORRENTE

CONTRO

F.L., elettivamente domiciliato in Milano via Nino Bixio n. 14, pec mircogiovanni.rizzoglio@milano.pecavvocati.it, presso lo studio del procuratore Avv. Mirco Rizzoglio, da cui è rappresentato e difeso

RESISTENTE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 1 dicembre 2016, C.A.F. s.p.a. (già B.P.F. s.p.a.) ha rappresentato: che L.F. ha lavorato alle sue dipendenze dal 12 gennaio 2006 e che dal 17 ottobre 2012 il lavoratore è stato assegnato al Mercato Private, con sede di lavoro in Treviso; che L.F. è divenuto dal 12 settembre 2011 promotore finanziario; che il dipendente si occupava di analizzare le esigenze della clientela, di garantire una pianificazione degli investimenti dei clienti, di eseguire le incombenze operative ed amministrative relative agli investimenti, di controllare l'andamento dei risultati del proprio portafoglio e dei propri clienti, di aggiornare costantemente i propri prodotti e servizi; di aver sottoscritto, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro un patto di non concorrenza datato 14 febbraio 2014; che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del 31 agosto 2015, L.F. ha violato il detto patto iniziando un nuovo rapporto di lavoro, con mansioni analoghe alle dipendenze di A.B., dal settembre 2015.

C.A.F. s.p.a. ha affermato in diritto la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 14 febbraio 2014 e ha pertanto chiamato in giudizio L.F. chiedendo al giudice di ordinare al convenuto di non proseguire nella detta attività e di condannarlo al pagamento della penale stabilita nella misura di Euro 24.000,00 e al risarcimento del danno nella misura di Euro 116.000,00, oltre Euro 1.000,00 a titolo di ulteriore penale per ogni cliente contattato nella zona di validità del patto di non concorrenza.

1.2. Si è tempestivamente costituito in giudizio L.F., che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda inibitoria proposta dalla banca, tenuto conto della scadenza del patto di non concorrenza alla data del 17 aprile 2017; ha affermato altresì la nullità del patto di non concorrenza e chiesto il rigetto del ricorso.

In via riconvenzionale, il lavoratore ha chiesto il pagamento, in suo favore, del trattamento di fine rapporto e il risarcimento del danno.

2. E' stato svolto procedimento cautelare ante casum, seguito da reclamo.

In data 2 novembre 2017 la causa veniva assegnata al presente giudice; all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

3. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, con conseguente richiesta di ordine di inibitoria e condanna al pagamento delle penali contrattualmente previste a carico di L.F..

Il lavoratore ha invece eccepito la nullità del patto, fondata, tra l'altro, sulla indeterminabilità del corrispettivo.

3.1. Secondo la giurisprudenza di merito più recente, la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro ancora la sua determinazione ad una circostanza fattuale, quale la durata del rapporto, del tutto imprevedibile e non rispetta così il disposto dell'art. 2125 c.c. e la disciplina generale in materia di oggetto del contratto, che deve essere determinato o determinabile al momento della stipulazione del patto (Trib. Milano, 19 marzo 2008; Trib. Bergamo 8 agosto 2019).

Infatti, nel caso in cui il compenso venga pattuito in una percentuale della retribuzione, ovvero in una somma fissa mensile, ma senza la individuazione di un corrispettivo minimo garantito al lavoratore, non vi è alcuna possibilità di determinare ex ante l'entità del corrispettivo, che sarà variabile e dipenderà dalla durata del rapporto di lavoro.

3.2. Il patto di non concorrenza oggetto di causa, a paragrafo 4), recita: "quale corrispettivo del patto di non concorrenza, con effetto e decorrenza dal 1 aprile 2014, Le verrà riconosciuta la somma onnicomprensiva determinata in ragione di anno di Euro 6.000,00 (seimila/00) al titolo e sotto la voce "indennità patto di non concorrenza", al lordo delle ritenute di legge. Nessun accantonamento in relazione alle somme così erogate sarà, pertanto, dovuto e, quindi, effettuato e comunque riconosciuto a titolo di TFR. Il corrispettivo di cui al presente punto 4) Le verrà liquidato, in ragione di anno, in due rate semestrali posticipate" (doc. 10 di parte ricorrente).

Ritiene questo Giudicante, in aderenza con la più recente giurisprudenza maggioritaria, che la previsione di un corrispettivo del patto di non concorrenza non determinato nel minimo e anzi da corrispondersi secondo periodicità impedisce al lavoratore la determinazione e anche solo la determinabilità dello stesso corrispettivo.

In tal modo, infatti, il lavoratore non ha la possibilità di prevedere l'utilità che potrà conseguire dal detto patto, a fronte di un sacrificio sicuro, mentre residua in capo al datore di lavoro il potere di recedere dal rapporto di lavoro sia pure con le previste sanzioni per le illegittimità del licenziamento, anche immediatamente dopo la conclusione del patto, ottenendone, a fronte di un pagamento minimo, l'obbligo negativo del lavoratore di non svolgere le attività indicate nell'accordo.

Il patto di non concorrenza datato 14 febbraio 2014 deve allora essere dichiarato nullo (in linea peraltro con quanto affermato dal Collegio in sede di reclamo all'ordinanza cautelare) e la domanda di accertamento del relativo inadempimento deve essere respinta.

4. Occorre allora verificare le conseguenze della detta nullità, alla luce delle domanda di restituzione di quanto erogato e pari ad Euro 8.500 (doc. 12 di parte ricorrente), proposta in via riconvenzionale da parte della banca.

4.1. Sul punto, il lavoratore contesta la domanda di parte resistente sostenendo il carattere retributivo delle somme pagate in adempimento dei patti di non concorrenza nulli.

In relazione all'affermata natura sostanzialmente retributiva del corrispettivo erogato in forza di patti di non concorrenza nulli, ritiene l'Ufficio che sulla base del dato letterale del contratto che esclude la maturazione di una quota di trattamento di fine rapporto su quanto erogato ("nessun accantonamento in relazione alle somme così erogate sarà, pertanto, dovuto e, quindi, effettuato o comunque riconosciuto a titolo di TFR") deve essere esclusa la natura retributiva dei pagamenti mentre la giustificazione causale delle attribuzioni patrimoniali deve essere rinvenuta esclusivamente nel patto dichiarato nullo, con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito in forza del patto de 12 febbraio 2014.

4.2. In relazione al quantum dell'obbligo restitutorio, poi, va ricordato che "in tema di retribuzione, laddove il datore di lavoro versi erroneamente al lavoratore una retribuzione maggiore del dovuto, operando ritenute fiscali erronee per eccesso, egli, salvi i rapporti col F, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente" (Corte App. Roma 15 ottobre 2019).

Pertanto, deve ritenersi accertato l'obbligo di L.F. alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo per patto di non concorrenza e pari ad Euro 8.500, al netto delle ritenute fiscali.

6. La società ha chiesto, per il caso di accertamento della nullità del patto di non concorrenza del 14 febbraio 2014, di accertare la nullità anche dei patti precedenti.

6.1. Il lavoratore in proposito ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda in quanto non proposta in sede cautelare.

6.1.1. Tale eccezione non può trovare accoglimento.

Il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, sicché nel primo possono formularsi domande nuove rispetto a quelle proposte nel secondo, dovendosi, peraltro, precisare che l'onere del ricorrente in via cautelare di indicare la domanda risarcitoria (regolato, tra gli altri, dall'art. 669 octies c.p.c. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 2 del D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla L. n. 80 del 2005) è pienamente soddisfatto allorché l'istante abbia prospettato le violazioni lamentate, manifestando, anche implicitamente, l'intenzione di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunciati e per ottenere il risarcimento dei danni (Cass. 16 novembre 2015, n. 23401)

6.1.2. Ne deriva che, anche in relazione alla disciplina vigente dopo le modifiche di cui alla L. n. 80 del 2005, in forza del mitigato carattere strumentale del procedimento cautelare in relazione al procedimento di merito, si deve affermare la proponibilità delle domande in esame.

6.2. Nel caso di specie, il patto di non concorrenza datato 22 marzo 2011 e quello frutto della rinnovazione del negozio datata 15 ottobre 2012, recitano: "quale corrispettivo del patto di non concorrenza, con effetto e decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto, Le verrà riconosciuta la somma omnicomprensiva determinata in ragione di anno di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) al titolo e sotto la voce "indennità patto di non concorrenza", al lordo delle ritenute di legge, Nessun accantonamento in relazione alle somme così erogate sarà, pertanto, dovuto e, quindi, effettuato o comunque riconosciuto a titolo di TFR. Il corrispettivo di cui al presente punto 4) Le verrà liquidato, in ragione di anno, in due rate semestrali posticipate" (docc. 8 e 9 di parte ricorrente).

6.2.2. Richiamate le argomentazioni già esposte, ne deriva che deve essere dichiarata la nullità dei due contratti, per indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo pattuito.

6.3. In proposito, la ricorrente chiede la restituzione di quanto erogato in virtù di tali patti e, per il caso di accoglimento, in via riconvenzionale il lavoratore formula domanda di arricchimento senza causa sostenendo che i contratti hanno avuto esecuzione e che hanno comunque comportato una limitazione della sua autonomia negoziale, di cui ha dovuto tener conto nelle proprie scelte professionali.

6.3.1. Ritiene l'Ufficio che, pur affermata l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. al patto di non concorrenza dichiarato nullo (Trib. Modena 23 maggio 2019), è pur vero che il lavoratore ha assunto in buona fede (in assenza di elementi di segno contrario) e adempiuto uno specifico obbligo negativo (a non svolgere attività in concorrenza dopo la cessazione del rapporto) in favore della datrice di lavoro e in base a ciò ha orientato le proprie scelte.

Quindi, di fatto, da un lato vi è stata l'assunzione di un obbligo da parte del lavoratore e dall'altro la banca ha corrisposto quanto previsto dai singoli patti, sia pure, si ribadisce, nulli.

Inoltre il primo dei due contratti in esame (della durata prevista di 3 anni a decorrere dal 1 aprile 2011, doc. 8 di parte ricorrente) ha per volontà delle parti esaurito la propria funzione con la stipula del nuovo patto di non concorrenza del 15 ottobre 2012, mentre il secondo è stato adempiuto dalle parti per tutta la durata prevista di 17 mesi (doc. 9 di parte ricorrente).

La banca ha dimostrato la soddisfazione di un proprio interesse patrimoniale da un lato ritenendo esauriti i reciproci obblighi di cui al patto del 22 marzo 2011 (attraverso la stipula di un nuovo contratto) e dall'altro sottoscrivendo con F. un ulteriore patto anche dopo la scadenza di quello del 15 ottobre 2012: si deve allora ritenere che, soddisfacendo un proprio interesse, la banca ha ricevuto anche secondo la sua valutazione un vantaggio e che la restituzione di quanto percepito da F. per i patti di non concorrenza del 2011 e 2012 comporterebbe un arricchimento senza causa ai danni del lavoratore.

Ritiene pertanto l'Ufficio che, anche alla luce della valutazione economica che ha svolto la banca in relazione al proprio interesse, quantificando il corrispettivo dei patti di non concorrenza, tale corrispettivo dovrebbe essere preso in considerazione per la determinazione dell'indennità che la banca dovrebbe essere tenuta a versare al lavoratore in forza dell'art. 2041 c.c., essendosi arricchita senza giusta causa e a danno del resistente.

Si verifica così una fattispecie analoga a quella che si configura secondo la giurisprudenza in materia di locazione: qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a

titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un'inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore (Cass. ord., 12 febbraio 2019, n. 3971).

6.3.2. Conseguentemente, la domanda di ripetizione di quanto corrisposto a titolo di patto di non concorrenza per gli atti datati 22 marzo 2011 e 15 ottobre 2012 non può essere accolta.

6.4. Le suesposte ragioni devono essere richiamate a motivazione del rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta dalla banca ricorrente, in relazione al corrispettivo dei patti di non concorrenza del 2011 del 2012.

7. Il lavoratore in via riconvenzionale ha domandato il pagamento della somma lorda di Euro 11.011,59 relativa alla busta paga di agosto 2015, comprensiva del trattamento di fine rapporto.

La società ha contestato la quantificazione del dovuto, affermato che l'importo di Euro 7.131,76 risulta dovuto da F. (e infatti era trattenuto nella medesima busta paga) per indennità sostitutiva di mancato preavviso, recupero buoni pasti, ferie ed ex festività eccedenti

7.1. Vista la documentazione depositata (doc. 1 di parte resistente) detratta la somma di Euro 7.131,76 da quanto astrattamente dovuto per le indennità di cessazione del rapporto e pari ad Euro 11.011,59, si deve affermare che il lavoratore è creditore nei confronti della società della somma differenziale di Euro 3.879,83.

8. L.F. ha domandato sempre in via riconvenzionale il risarcimento del danno nella misura di Euro 13.078,00, calcolata sul 100% della retribuzione spettante presso la nuova datrice di lavoro, allegando di aver dovuto sospendere la propria prestazione lavorativa dalla decisione cautelare (aprile 2016) sino al decisione (luglio 2016) resa in esito al reclamo proposto, e in una ulteriore somma, calcolata nella misura del 50% della retribuzione fino alla scadenza del patto, deducendo di essere stato costretto ad una attività lavorativa condizionata dalla pendenza del termine del patto e dalle infondate iniziative giudiziarie di controparte.

8.1. La domanda di risarcimento deve essere respinta.

8.1.1. Da un lato, infatti, manca la prova del danno alla professionalità, in quanto il lavoratore non ha neppure allegato in che cosa sia consistito il danno in concreto; non risulta infatti che a causa di quanto dedotto dal lavoratore il suo nuovo rapporto di lavoro sia stato interrotto o che egli abbia perduto, sia pure parzialmente, la retribuzione spettante.

Dall'altro, il lavoratore dimentica che il patto di non concorrenza del 14 febbraio 2014 è stato da lui sottoscritto e che l'esistenza materiale del contratto deriva dalla sua attività, non potendo pertanto egli lamentare la dannosità di una condotta che proprio lui ha determinato accettando la proposta del patto di non concorrenza avanzata dalla ricorrente.

8.2. Quanto agli "innegabili danni morali, all'immagine ed esistenziali" lamentati dal resistente, questi sono stati solo genericamente allegati e pertanto la domanda di risarcimento relativa deve essere respinta.

8.3. Quanto ai danni derivanti dalla necessità di sostenere le spese di giudizio anche in relazione alla fase cautelare e di reclamo, si rinvia a quanto disposto in materia di spese di lite, considerando tale statuizione soddisfattiva degli interessi delle parti in materia di spese processuali.

9. Conclusivamente, deve essere dichiarata la nullità dei patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti e datati 22 marzo 2011, 15 ottobre 2012 e 12 febbraio 2014; L.F. deve essere condannato alla restituzione in favore di C.A.F. s.p.a della somma lorda di Euro 8.500,00 ricevuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza datato 12 febbraio 2014, al netto delle ritenute fiscali; C.A.F. s.p.a deve essere condannata al pagamento in favore del resistente della somma di Euro 3.879,83.

10. La presente causa determina un ipotesi di soccombenza reciproca che impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

dichiara la nullità dei patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti e datati 22 marzo 2011, 15 ottobre 2012 e 12 febbraio 2014;

condanna L.F. alla restituzione in favore di C.A.F. s.p.a della somma lorda di Euro 8.500,00 ricevuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza datato 12 febbraio 2014, al netto delle ritenute fiscali;

condanna C.A.F. s.p.a al pagamento in favore di L.F. della somma di Euro 3.879,83;

rigetta nel resto il ricorso e ogni altra domanda proposta, anche in via riconvenzionale;
compensa tra le parti i compensi di lite.

Così deciso in Treviso, il 20 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer
Italia S.r.l.